

Statuto Sociale

Approvato il 13 dicembre 2017

(Edizione dicembre 2017)



SOMMARIO

COSTITUZIONE

Costituzione e sede.....	3
Durata della società.....	3
Adesioni e iscrizioni.....	3
Scopo mutualistico.....	3
Oggetto sociale.....	5

SOCI

Numero, responsabilità e requisiti dei soci.....	12
Domanda di ammissione.....	13
Delibera di ammissione.....	14
Obblighi dei soci.....	15
Divieti.....	16
Categoria speciale di iscrizione.....	16
Recesso del socio.....	18
Esclusione del socio.....	19
Decesso del socio.....	21
Liquidazione della partecipazione.....	21

PATRIMONIO SOCIALE

Patrimonio sociale.....	22
-------------------------	----

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Esercizio sociale e bilancio.....	23
Ristorni.....	24

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Assemblee dei soci.....	26
Convocazione dell'assemblea dei soci.....	27

Costituzione, deliberazioni e verbale dell'assemblea dei soci.....	28
--	----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	31
Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	31
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.....	32
Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	33
Direttore.....	34
Collegio sindacale, se nominato.....	34
Compiti e funzionamento del collegio sindacale, se nominato.....	35
Controllo contabile.....	36
Funzioni di controllo contabile.....	37

PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

Prestiti sociali.....	38
Strumenti finanziari.....	40
Modalità di voto degli strumenti finanziari.....	41
Obbligazioni.....	41

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Regolamento.....	45
Scioglimento e liquidazione della società.....	45

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Conciliazione.....	47
Arbitrato.....	47
Disposizione finale.....	48

COSTITUZIONE

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, con sede nel Comune di Besana in Brianza (Mb), la Società Cooperativa denominata "ATIPICA - Cooperativa Sociale ONLUS".

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo spostamento della sede della società all'interno del Comune di Besana in Brianza, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2299 del Codice Civile, la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 2

DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

ADESIONI E ISCRIZIONI

La Società si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'albo delle società cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 4

SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa non ha fine di lucro, suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1. la gestione di servizi socio sanitari ed educativi
2. lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto a) e punto b), della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modificazioni e integrazioni

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad esso agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende contribuire allo sviluppo durevole della comunità in cui opera attraverso le politiche approvate dai propri soci. Intende realizzare i propri scopi mediante il coinvolgimento delle risorse delle comunità, dei volontari, di chi utilizza i propri servizi, del terzo settore e dell'associazionismo spontaneo e con gli enti pubblici, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire

è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo e in relazione alle concrete esigenze produttive, la Cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore nelle forme stabilite dalla legge. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito
2. di assicurare ai propri soci un'adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione d'attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale

Articolo 5

OGGETTO SOCIALE

Oggetto della Cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative e le attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, primo comma, punto a) e punto b), della Legge 8 novembre 1991 n° 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci operatori, come specificato nell'elenco che segue, suddiviso nelle due tipologie di

punti del citato articolo 1, primo comma:

Punto A

La gestione di strutture, centri e servizi rivolti all'accoglienza, agli interventi riabilitativi e di cura anche in regime comunitario (incluse le comunità alloggio); all'addestramento e riqualificazione professionale e lavorativa; alla formazione rivolta a tutte le professioni sociali, inclusi i professionisti dell'insegnamento (docenti delle scuole); al sostegno e alla consulenza pedagogica, al sostegno, alla consultazione e alla diagnosi psicologica nonché agli interventi psicoterapici e di recupero dei traumi immateriali; allo sviluppo di attività di tempo libero come centri ricreativi (diurni ed estivi); al sostegno della attività scolastiche per favorire l'integrazione degli alunni con diversità (alunni diversamente abili, immigrati, migranti, senza fissa dimora); alle attività di sostegno sanitario, psicologico, riabilitativo ed educativo (presso il domicilio dei fruitori o in servizi specialistici, spazio neutro, servizio affidi).

Gli interventi della Cooperativa sono pertanto orientati e rivolti in via prioritaria, non escludendo tuttavia altre aree di intervento, a:

- a. perseguire la prevenzione e il recupero della salute fisica e psichica di soggetti con problematiche di dipendenza patologica e il superamento della condizione di dipendenza attraverso l'acquisizione di uno stato di maturità e autonomia, con modalità d'intervento conformi alle leggi statali e regionali in materia
- b. stipulare convenzioni con istituti, enti pubblici e privati, aventi per oggetto l'opera di assistenza, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti con problematiche di dipendenza patologica, emarginati, disagiati psichici ed ex-detenuiti affidati ai servizi sociali del territorio, minori in difficoltà o devianti in genere e dei loro familiari
- c. fornire accoglienza, cura, supporto psicologico e rieducativo al

fine di promuovere il massimo potenziale umano dei soggetti svantaggiati e il loro reinserimento sociale. Detta opera verrà attuata prevalentemente con prestazioni dei soci in possesso di professionalità specifiche e si avvarrà anche delle attività lavorative, animative e di tempo libero svolte in via ordinaria dalla Cooperativa

d. gestire attività e centri di aggregazione giovanile, inclusi doposcuola o attività di supporto allo studio, nonché di attività varie, continuative e occasionali, rivolte all'area minorile scolastica ed extra-scolastica nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, di prevenire il disagio giovanile, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia

e. promuovere e gestire attività formative e di consulenza nel campo delle professioni sociali per favorire la riqualificazione professionale, il continuo aggiornamento e la ricerca nel settore

f. promuovere e gestire nelle scuole attività di formazione e di aggiornamento per il personale docente al fine di favorire inclusione scolastica e sociale, percorsi di cittadinanza attiva e legalità, gestione della classe e sostegno alle problematiche relazionali

g. promuovere, anche attraverso l'utilizzo di social network, internet e strumenti digitali gestiti dalla Cooperativa, interventi e iniziative connesse allo scopo sociale anche a scopo formativo per sviluppare cultura digitale ed educazione ai media

h. promuovere l'educazione permanente dei soci e dei non soci attraverso iniziative di tipo culturale, sportivo, turistico e sociale

i. promuovere e gestire corsi di formazione e di riqualificazione professionale, nonché tirocini presso aziende ed enti e presso la Cooperativa medesima, per promuovere e sviluppare l'integrazione lavorativa e il reinserimento sociale e la formazione permanente

j. svolgere attività socio culturali di sensibilizzazione e animazione

della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno

k. svolgere, attraverso attività espressive artigianali e laboratori protetti di ergoterapia, attività produttive e commerciali coerenti con gli scopi e l'oggetto sociale sopra descritti, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa

l. svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e le aziende

m. fornire supporto e assistenza alle donne oggetto di violenza fisica e morale, nonché gestire servizi e progetti nell'ambito degli interventi atti a contrastare la violenza e il maltrattamento anche fisico, ponendo attenzione alle fasce più deboli della popolazione

n. favorire e diffondere fra le donne la consapevolezza dei propri diritti e l'affermazione dei propri valori anche attraverso pratiche di integrazione per le pari opportunità

o. gestire nidi famiglia, asili nido, ludoteche, baby sitting finalizzati a favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini, valorizzando e potenziando anche le risorse familiari e genitoriali

p. gestire attività residenziali, semiresidenziali, promozionali in favore di persone con problemi di disabilità fisica e/o psichica, nonché attività di sostegno e formazione dei familiari degli stessi. Promuovere attività diverse di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire una cultura di accettazione delle persone disabili e della loro integrazione nella società

q. gestire attività residenziali, semiresidenziali, promozionali in favore di persone straniere, sia adulte che minori, qualunque sia il loro status, nonché promuovere attività diverse di informazione, formazione e sensibilizzazione per favorire una cultura di accettazione delle persone straniere e della loro integrazione nella società

r. gestire attività di supporto, formazione, cura e riabilitazione alle persone recluse nelle case circondariali o ammesse a misure alternative al carcere, così come previsto dalla normativa vigente, anche se minorenni

Punto B

a. svolgere attività agricole, florovivaistiche e allevamento di piccoli animali; attività industriali di assemblaggio di prodotti finiti e/o semilavorati di qualsiasi genere; attività di trasporto, trasloco, montaggio e smontaggio di impianti, attrezzature, allestimenti e arredamenti; attività di pulizia, sgomberi, imbiancature e manutenzione di immobili, attrezzature e arredamenti sia civili che industriali; attività di gestione, manutenzione di impianti elettrici e/o termosanitari effettuati anche da soci appositamente abilitati; attività di commercio di prodotti costruiti in proprio o provenienti da altre organizzazioni di solidarietà effettuati anche stabilmente in negozi aperti al pubblico

b. gestire bar, trattorie, ristoranti e altri locali pubblici con somministrazione di alimenti e bevande; gestire rifugi, ostelli e alberghi in genere

Il collegamento fra le attività di cui al punto a) e il punto b) è funzionale a completare il percorso di cura e riabilitazione di soggetti svantaggiati assistiti dai nostri servizi o da servizi esterni simili; nonché a offrire agli stessi sbocchi lavorativi.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali

e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a. concorrere ad aste pubbliche e private e a licitazioni private e altre

b. istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali

c. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale

d. dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito

e. concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi

f. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione a organismi ed enti idonei

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso di questi (iscritti a libro soci da almeno novanta giorni), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle

autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

SOCI

Articolo 6

NUMERO, RESPONSABILITÀ E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a 9 (nove).

La responsabilità di ogni singolo socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.

Possono essere soci tutti i lavoratori senza alcuna discriminazione, comprese le persone svantaggiate di cui all'articolo 5 compatibilmente con il loro stato soggettivo, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono altresì essere ammessi a soci della Cooperativa i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente: sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della Legge 8 novembre 1992 n° 381.

Può essere socio cooperatore altresì la persona giuridica alla quale spetta n° 1 diritto di voto; gli amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Soci in prova

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla Cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in virtù dell'interesse alla loro

formazione, ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Entro il termine di un periodo non superiore ai cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto, il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva un apposito regolamento contenente la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione e della ammissione definitiva.

Articolo 7

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a.** cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza
- b.** l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di legge e del presente Statuto
- c.** dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- d.** il socio richiedente deve specificare se svolge attività nel medesimo settore economico produttivo presso altra società e se iscritto ad altra cooperativa e chiedere l'eventuale assenso ai sensi del successivo articolo 10, pena l'eventuale esclusione dalla compagine sociale

La domanda di ammissione da parte di persone giuridiche dovrà contenere:

- a.** la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale e il codice fiscale
- b.** l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di legge e del presente Statuto
- c.** copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal presidente dell'ente e dal presidente del collegio sindacale
- d.** estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Cooperativa
- e.** certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8

DELIBERA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La comunicazione di ammissione deve essere inviata al richiedente per consegna diretta.

Qualora il richiedente non provveda a eseguire i versamenti di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, la delibera di ammissione si intende revocata e i versamenti parziali eventualmente eseguiti sono devoluti alla riserva straordinaria, qualora il richiedente non

presenti domanda scritta di restituzione nei sessanta giorni successivi.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 **OBBLIGHI DEI SOCI**

Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- sottoscrivere e versare la quota sociale indicata nella domanda di ammissione
- versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata nella comunicazione di ammissione

Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali
- b. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società
- c. a comunicare alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta, ogni modifica della propria

residenza e, se diverso, del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società; tutte le comunicazioni inviate dalla Società all'ultima residenza o, se diverso, all'ultimo indirizzo comunicato e riportato sul libro dei soci, si intendono per validamente trasmesse

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.

Articolo 10 **DIVIETI**

Ai soci cooperatori si applicano le disposizioni di legge riguardo al divieto di partecipare in qualsiasi forma a imprese che perseguono gli stessi scopi sociali o svolgano attività nel medesimo settore economico produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11 **CATEGORIA SPECIALE DI ISCRIZIONE**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acqui-

sire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente Statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

Articolo 12 **RECESSO DEL SOCIO**

Oltre ai casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a. che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- b. la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di recesso

entro sessanta giorni dal suo ricevimento, valutando le motivazioni nella stessa riportate e assumendo la decisione meglio rispondente al perseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale. La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni sono tempestivamente comunicate a cura del presidente, per raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente, il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo ricorso all'organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Articolo 13

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a.** che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti sociali
- b.** che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta o per inabilità sopravvenuta
- c.** che non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i sette giorni successivi

- d.** che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa
- e.** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto
- f.** che abbia cessato la propria prestazione lavorativa
- g.** che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti
- h.** che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo
- i.** che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia
- l.** per avere diffamato in un contesto pubblico il nome della Cooperativa o gli organi da essi composta
- m.** per aver violato le norme di comportamento inserite nella policy minori adottata dalla Cooperativa

L'esclusione è deliberata dagli amministratori dopo la comunicazione al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi che possono comportarne la esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze.

La delibera di esclusione o il verificarsi delle inadempienze di cui al comma precedente sono comunicati al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo ricorso all'organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 14

DECESSO DEL SOCIO

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

Articolo 15

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

I soci receduti o esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della eventuale tassa di ammissione.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- a.** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 50 (cinquanta)
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento
 - dalle eventuali azioni dei soci finanziatori
- b.** dalla riserva legale
- c.** dall'eventuale riserva da sovrapprezzo quote
- d.** dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori
- e.** dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere "c" e "d", sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 17

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge
- c. a eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dall'articolo 18, fermo restante il divieto di distribuzione degli utili ai soci
- d. a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente
- e. a eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti

fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, in misura non superiore a quella prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente

- f. la restante parte a riserva straordinaria

In particolare, è vietata la distribuzione di utili e/o dividendi.

È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci di cui al successivo articolo 32, in misura superiore a quella prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 18

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Articolo 19

ASSEMBLEE DEI SOCI

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Costituiscono l'assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle azioni sociali che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili ai soci di cui al precedente articolo 17, entro i limiti di legge
- b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, eventuale nomina del Collegio Sindacale e del presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile
- c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei sindaci, se nominati, e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società
- d. responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati
- e. in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci
- f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione

g. delibera sugli altri oggetti riservati all'assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a.** modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa
- b.** scioglimento anticipato della Società
- c.** nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori
- d.** fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile
- e.** l'emissione degli strumenti finanziari

Articolo 20

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 del Codice Civile e lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, nonché per la trattazione di

argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto di voto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea è validamente convocata quando l'avviso è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di otto giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio risultante dal libro dei soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel libro dei soci o consegnata brevi manu con ricevuta di ricezione.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

Articolo 21

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI E VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Società, sulla modifica dell'oggetto sociale e sulle clausole relative alla remunerazione degli strumenti finanziari, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, da almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni debbono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci presenti.

La deliberazione relativa alla trasformazione della Società in una Società non Cooperativa, deve essere presa da un'assemblea straordinaria appositamente convocata col voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti dei voti di cui dispongono tutti i soci. I dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso della rispettiva quota in proporzione dell'attivo sociale secondo le risultanze dell'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le votazioni devono sempre essere palesi e si manifestano per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

In caso di malattia o altro impedimento, i soci assenti possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. I relativi documenti devono essere conservati dalla Società. Ciascun socio può rappresentare non più di

tre soci. La delega può essere conferita solo nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

L'assemblea elegge il proprio presidente e un segretario.

Il segretario può essere una persona che non sia socio. Le deliberazioni devono constare da verbale redatto ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile e sottoscritte dal presidente, dal segretario o dal notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea fra i soci.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo di cinque mandati consecutivi.

Essi hanno diritto a un compenso se eventualmente deliberato dall'assemblea. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società e nell'esercizio delle loro mansioni. Nella prima riunione, i consiglieri eleggono fra loro un presidente e un vice presidente, se non già nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parti delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri i cui poteri sono stabiliti nella stessa delibera di attribuzione.

Articolo 23

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera da far pervenire con qualsiasi mezzo, anche elettronico, non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma almeno un giorno prima della riunione, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato

mediante la stesura di un calendario a cadenza semestrale che vale come convocazione ufficiale da inoltrare nelle medesime modalità delle convocazioni ordinarie. Entro tre giorni dalla convocazione sarà inviato l'ordine del giorno. Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 24

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare le deliberazioni dell'assemblea
- b. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci
- c. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- d. conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo seguente
- e. assumere il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni

- f. dare l'adesione della Società a organismi federali e consortili
- g. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea
- i. istituire succursali e filiali ove e quando lo ritenga opportuno

Il Consiglio di Amministrazione è altresì investito dei più ampi poteri per acquistare immobili, assumere mutui e finanziamenti, consentire costituzione e cancellazione di ipoteche, nonché ogni altro annotamento ipotecario; addivenire agli atti di assegnazione ed eventualmente vendita; rinunciare a ipoteche legali, stipulare appalti e compiere in genere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia immobiliare ai fini dell'esplicazione dello scopo sociale.

Articolo 25

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta, a tutti gli effetti, la Società di fronte ai terzi e in giudizio, e ha la firma sociale. Il presidente è unico responsabile della società ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali e sulle normative dello smaltimento dei rifiuti e della sicurezza sul lavoro. Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente e a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura a impiegati della Società. Nell'assenza o impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

ARTICOLO 26

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore qualora lo ritenga opportuno per il migliore andamento della Società e sempre che, a giudizio dello stesso Consiglio, le condizioni economiche di questa lo consentano. La retribuzione e attribuzioni del direttore saranno stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ma potranno anche essere contenute nel regolamento previsto dall'articolo 35.

Il direttore assiste di regola alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO

Qualora la Società sia obbligata ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 2477 o ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile alla nomina del Collegio Sindacale, esso è composto da tre o cinque membri effettivi; l'assemblea inoltre nomina due sindaci supplenti, i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.

Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel

predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci e il presidente restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili dall'assemblea, che ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

Articolo 28

COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO

Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio Sindacale, se nominato, il controllo contabile della Società.

Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio Sindacale, se nominato, in particolare:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano

c. esprime all'assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio

Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'assemblea il proprio parere in merito alla nomina e alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 29

CONTROLLO CONTABILE

Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorché la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

L'incarico cessa inoltre automaticamente se la Cooperativa non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, allorché, per adeguarsi a un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma, l'assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 27 il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale, che dovrà essere

composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In ogni caso di cessazione dell'incarico, il revisore contabile o la società di revisione scambia tempestivamente con il nuovo soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

Articolo 30

FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:

- a.** verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- b.** verifica altresì se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano
- c.** esprime un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione. Il soggetto che esercita il controllo contabile può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

Il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 31

PRESTITI SOCIALI

I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico e alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo. Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri e i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n° 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Società per il conseguimento

dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate e aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, così come le condizioni contrattuali la cui definizione e aggiornamento gli sono demandate dal predetto regolamento. Le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso regolamento. Il regolamento e il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società e il socio.

Articolo 32

STRUMENTI FINANZIARI

È consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche a emanare un regolamento apposito di emissione e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:

- a. l'importo complessivo dell'emissione
- b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi
- c. l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori
- d. l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso

I possessori di strumenti finanziari non partecipativi costituiscono l'apposita assemblea speciale alla quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 33

MODALITÀ DI VOTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La medesima deliberazione stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 34

OBBLIGAZIONI

È altresì consentito alla Cooperativa emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile; la relativa delibera deve risultare

da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile.

Le obbligazioni emesse dalla Società sono soggette alla disciplina generale prevista per gli strumenti finanziari dall'articolo precedente, alle disposizioni del presente articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni dell'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile.

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per un importo complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve diverse da quelle indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2, risultanti dall'ultimo bilancio approvato; l'organo di controllo attesta il rispetto del suddetto limite. La Società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve divisibili se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il predetto limite non risulta più rispettato; se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sino a quando l'ammontare del capitale sociale e delle riserve divisibili non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Non è soggetta al limite di cui al comma precedente, e non rientra nel calcolo al fine della sua applicazione, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Società, sino a due terzi del relativo valore; in tal caso, la deliberazione che autorizza l'emissione delle obbligazioni deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie previste. Il limite di cui al comma precedente può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione

da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

I titoli obbligazionari devono indicare:

- a. la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta
- b. il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione, escluse le riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2
- c. la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese
- d. l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con esso attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della Società
- e. le eventuali garanzie da cui sono assistiti

L'assemblea speciale degli obbligazionisti è disciplinata dagli articoli 2415 e 2416 del Codice Civile; il rappresentante comune degli obbligazionisti è disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile e dall'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti è tenuto a cura del rappresentante comune; i singoli obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne estratti a proprie spese. Il rappresentante comune ha diritto di prendere visione e di ottenere estratti a proprie spese del libro delle obbligazioni, tenuto dagli amministratori,

e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della Società.

Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono essere effettuate, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35

REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso regolamento, potranno essere stabiliti i poteri del direttore, quando sia nominato, i poteri del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, quando siano costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Società.

Il regolamento sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea con le maggioranze stabilite dall'articolo 23, penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione della Società, il residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- a. al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci, eventualmente rivalutate
- b. alla devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione di rappresentanza, di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. C.P.S. 14

dicembre 1947 n°1577, a cui la Cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 Gennaio 1992 n° 59.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 **CONCILIAZIONE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ovvero riguardante le materie di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n° 5/2003, ad eccezione di quelle nella quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. n° 5/2003 e in conformità con il regolamento di conciliazione dell'organismo adito.

Articolo 38 **ARBITRATO**

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n° 5/2003, operanti nella provincia di Milano.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente.

Nel caso in cui l'organismo ritardi, ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n° 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

Articolo 39 **DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di S.p.A. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.